



LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 09 04 1990 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11 4 1990 N. 8

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Disposizioni sulla dirigenza regionale e sugli organici.

ARTICOLO 1

(Indennita' di funzione)

1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 37 della legge regionale recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali conseguenti alla definizione dell' accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988/ 1990 ai dirigenti regionali e' corrisposta dal 1o ottobre 1990 la seguente indennita' di funzione: - Dirigenti di 2a qualifica a) coefficiente 0.1 ai dirigenti che non siano preposti a funzioni dirigenziali di cui ai punti b) c) e d); b) coefficiente elevato allo 0.4 ai dirigenti preposti a posizioni di lavoro di cui all' articolo 2 della presente legge; c) coefficiente elevato a 0.8 ai dirigenti preposti alla responsabilita' di servizi; d) coefficiente elevato all' 1.0 al dirigente con funzioni di Direttore Assistente Generale ed ai dirigenti Coordinatori. - Dirigenti di 1a qualifica e) coefficiente 0.1 per i dirigenti non preposti a direzione di struttura e di staff; f) coefficiente elevato allo 0.4 per i dirigenti che svolgono funzioni di ricercatori responsabili; g) coefficiente elevato allo 0.8 per i dirigenti con responsabilita' di struttura. 2. I posti di dirigente di II qualifica di cui alla tabella " H" allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 sono ridotti da 90 a 68.

ARTICOLO 2

(Dirigenti di II e I qualifica)

1. Le posizioni di lavoro dei dirigenti regionali di seconda e di prima qualifica comprendono oltreche' la preposizione alle corrispondenti strutture anche l' espletamento delle seguenti attivita': a) predisposizione ed eventuale realizzazione di specifici piani programmi o progetti - obiettivo settoriali o interdisciplinari anche attraverso la direzione di appositi gruppi di lavoro; b) svolgimento di funzioni professionali che richiedono un' alta specializzazione e l' impiego di conoscenze tecniche scientifiche o amministrative di elevato livello da esercitarsi in piena autonomia ed ausilio diretto agli organi regionali. 2. I dipendenti di cui al primo comma assumono la responsabilita' dei risultati conseguiti. 3. La Giunta regionale o l' Ufficio di Presidenza nelle rispettive competenze conferiscono le funzioni di cui sopra con atto deliberativo nel quale devono essere indicate le modalita' i termini anche temporali i mezzi posti a disposizione; nel caso di cui alla lettera b) del primo comma alla deliberazione sara' altresì allegato uno specifico disciplinare di incarico.

ARTICOLO 3

(Soppressione Aree di studio)

1. Al fine di snellire la struttura organizzativa dei Servizi sono soppresse le Aree di studio previste dalla

legge regionale 27 agosto 1984 n. 44. 2. Sino a diversa destinazione e comunque non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti delle Aree di studio continuano a prestare la propria attivita' per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

ARTICOLO 4

(Modifica dotazione organica V qualifica funzionale)

1. I posti nella V qualifica funzionale previsti dalla tabella << H >> allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 sono aumentati da 12 unita' a 20 unita'.

ARTICOLO 5

(Nuovo ordinamento degli Uffici regionali)

1. Entro il 31 dicembre 1990 il Consiglio regionale provvede a definire il nuovo organico e le nuove unita' organizzative al vertice delle quali devono corrispondere posti di funzione dirigenziale della I e della II qualifica nonche' le relative aree di coordinamento interdisciplinare.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli del bilancio regionale per l' anno finanziario 1990 che presentano sufficiente disponibilita'. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 7

(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 9 aprile 1990

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1990

___Num:0016

___Boll__Uff__Num:08

___Boll__Uff__Anno:1990